

Aggiornamenti disposizioni per l'uso FE

Dal **1° luglio** l'Agenzia delle Entrate ha emesso nuove disposizioni sulla FE. Ecco tutte le novità introdotte.

L'Agenzia ha individuato **nuovi termini di trasmissione** che favoriscono la gestione della fatturazione.

Le nuove disposizioni prevedono per le **Fatture Immediate** termini di trasmissione più ampi: **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione**. È possibile quindi creare una fattura alla data di effettuazione dell'operazione ad esempio il 10 luglio e trasmetterla al SdI entro il 22 luglio.

Attenzione però, il termine di re-invio delle fatture scartate rimane 5 giorni dalla data di scarto.

Riprendendo l'esempio precedente, se la fattura è stata trasmessa il 10 luglio e scartata in data 13 luglio, la fattura può essere re-inviata con stessa data e numero entro il 18 luglio.

Le novità non sono ancora finite.

L'AdE ha modificato anche i termini di emissione delle **Fatture Differite**. In questo caso ci sono due opzioni alternative sulla data da indicare nella differita:- la data dell'ultimo ddt emesso e può essere trasmessa entro il 15 del mese successivo- la data può essere fine mese ma deve essere trasmessa lo stesso giorno della predisposizione della differita.

Ulteriori aggiornamenti.

Il **24 Settembre 2019** durante un'interlocuzione con Assosoftware l'Agenzia delle Entrate con la Risposta nr. 389 chiarisce nuovamente i **termini di emissione delle Fatture Differite**.

La **data** da apporre nella Fattura Differita può essere convenzionalmente **fine mese** senza necessariamente dover procedere alla trasmissione lo stesso giorno. La **trasmissione** delle fatture differite con data fine mese può avvenire **entro il 15 del mese successivo**.

L'Agenzia delle Entrate con quest'ultima disposizione fa sostanzialmente un passo indietro. Un ritorno al passato?